

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.M.A. ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS CON SEDE IN FERRARA.
STATUTO

Art.1

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE

E' costituita l'Associazione di Volontariato "Associazione Malattia di Alzheimer, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominata anche come "Associazione di Volontariato A.M.A. ONLUS".

L'Associazione ha carattere volontario ed opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

Tale Associazione nasce da una deliberazione dell'Assemblea Generale della "AIMA sezione di Ferrara" assunta in data 09 dicembre 2003 che ha deciso il recesso dalla "AIMA nazionale" ed il cambio di denominazione in "AMA", mentre lo scopo, meglio specificato al seguente art. 2, è rimasto sostanzialmente immutato.

Le attività sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti: l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diritti dei beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare

funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;

- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con Istituzioni Pubbliche.

Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato parasubordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione è incompatibile con la qualità di socio.

E' possibile la creazione di sezioni o segreterie sul territorio Regionale la cui articolazione sul proprio territorio o in territori limitrofi tenendo conto di eventuali collaborazioni con le associazioni presenti aventi campi di intervento omologhi o simili, sempre che le attività poste in essere siano compatibili con i fini statutari di cui al seguente articolo.

Art.2

SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti affetti da malattia di Alzheimer e patologie affini e dei loro familiari.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l'Associazione si propone:

- 1) la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate, e dei loro familiari proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
- 2) l'assistenza di malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari, Enti ed Istituzioni Pubbliche ;
- 3) la sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di Alzheimer solleva e al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie;
- 4) la proposizione e il sostegno di modelli di attenzione integrale nei confronti di una malattia che si appresta a divenire una delle principali cause di invalidità;

- 5) la predisposizione di forme specifiche di assistenza per i malati ed i familiari;
- 6) lo studio e l'incentivazione alla costituzione di centri di assistenza;
- 7) la formazione di personale specializzato anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studi;
- 8) l'intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le Amministrazioni Pubbliche al fine di promuovere il diritto alla salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari;
- 9) la promozione del ruolo informativo dei malati e dei loro familiari per l'acquisizione di dati statistici di rilevanza sociale e sanitaria;
- 10) il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca inerente gli aspetti etiopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse, accessorie o integrative.

L'Associazione può collaborare con associazioni o altre realtà non lucrative per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

Art.3

SEDE

L'Associazione ha sede in Ferrara, Via Ripagrande n.5.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche dello Statuto, ma verrà comunicato agli enti preposti.

Art.4

PATRIMONIO E RENDICONTO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) le quote associative che vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell'Assemblea Generale;
- 2) gli ulteriori contributi annuali deliberati dal Consiglio direttivo a fronte di specifiche iniziative o esigenze;
- 3) i fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 4) qualunque entrata che pervenga all'Associazione a titolo di donazione, di convenzioni, dallo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali.

Art.5

BILANCIO

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Utili ed eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti, neppure indirettamente e potranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività connesse.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto dell'esercizio che deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro sei (6) mesi dal termine dell'esercizio stesso.

Art.6

I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche che ne condividano le finalità e che si impegnino al perseguimento delle stesse.

L'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualità di socio e la quota sono intrasmissibili sia titolo oneroso che gratuito.

La qualità di socio si acquista all'atto dell'iscrizione nel registro dei Soci dell'Associazione.

Art.7

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente del Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a osservarne Statuto e Regolamento.

L'accoglimento della domanda potrà essere contestato da almeno la metà dei Soci. Sulla contestazione decide l'Assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei Soci.

Art.8

QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci sono tali e possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento della quota associativa. Il non versamento della quota associativa per l'esercizio posteriore al primo determina la perdita della qualità di socio se non versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Ciascun Socio è tenuto al versamento di una quota associativa annuale stabilita, unitamente alle modalità di corresponsione, dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell'Assemblea Generale.

Art.9

Perdita qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso;
- c) esclusione.

Il recesso ha effetto immediato salvo la collaborazione al completamento delle iniziative in cui il socio recedendo sia coinvolto.

L'esclusione viene deliberata nel caso di:

- 1) comportamento in contrasto con gli scopi e le politiche dell'associazione;

- 2) comportamento pregiudizievole della onorabilità dell'Associazione;
- 3) indebita rivelazione di notizie riservate;
- 4) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi previsti ai sensi del presente Statuto o del Regolamento;
- 5) gravi motivi oggettivi.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione ha efficacia immediata.

Qualora l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli potrà adire l'Assemblea Generale per chiedere la revoca del provvedimento di esclusione. In tal caso la delibera di esclusione rimarrà sospesa sino al pronunciamento dell'Assemblea Generale stessa.

Art.10

ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Collegio dei Probiviri se Nominato

Tutte le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Art.11

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci persone fisiche in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente nei casi stabiliti dal presente Statuto o ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta

al Consiglio o da almeno 1/10 (un decimo) dei membri dell'Assemblea Generale dei Soci

Art.12

MODO DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea Generale avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi con le seguenti modalità:

- avviso da spedirsi con servizio postale prioritario (Assemblea ordinaria) almeno 5 gg. Prima della seduta
- avviso da spedirsi con servizio postale racc. A.R. (Assemblea straordinaria) almeno 7 gg. Prima della seduta
- avviso da spedirsi per email con messaggio di conferma lettura (Assemblea ordinaria) almeno 2 gg. Prima della seduta
- avviso da spedirsi con fax (Assemblea Ordinaria) almeno 2 gg prima della seduta

Art.13

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Presidente fissa la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente indipendentemente dal numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L'assemblea è in seduta Straordinaria:

- per le delibere aventi a oggetto modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
- per le delibere aventi a oggetto l'esclusione di un socio è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci . art.21 Cod.Civile

Il voto in Assemblea (ordinaria e straordinaria) è esprimibile anche attraverso deleghe scritte. Ogni Associato può essere portatore di massimo 3 (tre) deleghe.

Art.14

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- 1) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo .
 - 2) approva il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - 3) delibera le modifiche statutarie e regolamentari;
 - 4) approva rendiconto consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo e approva la relazione del Consiglio relativa all'esercizio precedente;
 - 5) delibera in merito alla opposizione del Socio escluso;
 - 6) delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo riguardante l'esclusione di un Consigliere;
 - 7) autorizza o ratifica gli atti del Consiglio Direttivo su questioni non previste da statuto o regolamento;
 - 8) delibera su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- Tutte le votazioni dell'Assemblea sono a voto palese.

Art.15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo :

- è composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci;
- rimane in carica tre anni;
- si riunisce almeno 3 volte l'anno su convocazione del suo Presidente e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta, con

specificazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione, da almeno un terzo dei Consiglieri.

Art.16

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere recapitato, via fax, o via posta elettronica, o sms, o telefono, ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno; il termine è ridotto a 2 giorni in caso di urgenza.

Le sedute del Consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, in seconda convocazione con la presenza di almeno 3 (tre) Consiglieri

Il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Tutte le votazioni del Consiglio sono a scrutinio palese.

Art.17

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo elegge tra i Consiglieri il proprio Presidente, che ricopre altresì la carica di Presidente dell'Associazione ed 1 (uno) Vice Presidente.

Può essere eletto anche un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea; il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, in particolare:

- 1) formula il programma generale di attività annuale;
- 2) cura l'attuazione del programma annuale e adotta tutte le delibere necessarie a tal fine;
- 3) predispone il rendiconto consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo che rimette, unitamente alla relazione sulla gestione all'approvazione dell'Assemblea;

- 4) delibera la contribuzione straordinaria per il finanziamento di determinate specifiche attività;
- 5) delibera l'esclusione del Socio;
- 6) delibera di adire l'autorità giudiziaria civile e penale.
- 7) designa i Consiglieri deputati a rappresentare l'Associazione presso il Coordinamento regionale delle Associazioni che si occupano di malattia di Alzheimer e demenze qualora costituito.

Il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri specifici poteri per la realizzazione di determinate operazioni o iniziative.

Art.18

DECADENZA CARICA DI CONSIGLIERE

La decadenza dalla carica di Consigliere può avvenire per:

- 1) perdita da parte del Consigliere della qualità di socio dell'Associazione;
- 2) dimissioni;
- 3) esclusione per gravi motivi proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea;

Art.19

IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale; tali prerogative, su delibera del Consiglio Direttivo possono essere estese ad altri componenti del Consiglio direttivo;
- 2) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e vigila affinché siano rispettate le norme statutarie;
- 3) sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali;
- 4) in caso di effettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Art.20

IL VICE PRESIDENTE

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente al quale spetteranno gli stessi poteri e doveri del Presidente e che ricoprirà tale ruolo fino al rientro nelle proprie funzioni del Presidente stesso.

Art.21

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.22

COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri:

- 1) verifica le scritture contabili;
- 2) verifica l'andamento amministrativo dell'amministrazione;
- 3) esamina ed esprime un parere preventivo su bilancio preventivo e rendiconto d'esercizio;
- 4) esprime il proprio parere su ogni argomento sottoposto dal Consiglio o dall'Assemblea.

Il parere del Collegio dei Probiviri dovrà essere sempre motivato, non avrà potere vincolante ma elevato valore morale.

NORME FINALI

Art.23

SCIoglimento ASSOCIAZIONE

Cause di scioglimento dell'Associazione sono:

- 1) continuata inattività dell'Assemblea;
- 2) continuata inattività del Consiglio qualora l'Assemblea non adotti gli opportuni provvedimenti.

In caso di scioglimento i beni dell'Associazione di volontariato saranno devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore nel territorio regionale la cui individuazione sarà a cura dell'Assemblea Generale.

Art.24

RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

Ferrara lì 05 marzo 2004